STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Treviso - Ricorso ex art. 700 c.p.c. per illegittima segnalazione a sofferenza – Decreto di accoglimento del 20.07.2016 emesso *inaudita altera parte* e confermato con ordinanza del 04.10.2016.

Il Tribunale di Treviso, con un interessantissima pronuncia, ha statuito in ordine ad una richiesta di cancellazione immediata di una illegittima segnalazione a sofferenza e lo ha fatto con un decreto di accoglimento del 20.07.2016 emesso *inaudita altera parte* successivamente confermato con ordinanza del 04.10.2016.

Il fatto:

Un imprenditore aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente sul quale aveva effettuato molteplici contestazioni in ordine alla correttezza del saldo a causa dell'illegittima applicazione di interessi e spese.

La Banca aveva sempre rilevato la regolarità del proprio comportamento sennonché ad un anno e tre mesi dalla chiusura del conto (richiesta dal medesimo correntista), non aveva ancora provveduto ad esperire alcuna zione giudiziale di recupero del credito.

L'istituto si decise, poi, *ex abrupto*, ad effettuare una segnalazione "*a sofferenza*" presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia.

A tale "azione" promossa dalla Banca seguì una "reazione" più che tempestiva della correntista che si premurò di ricorrere al competente Tribunale rilevando l'illegittimità della segnalazione che era da ritenersi in diretta violazione sia delle norme di settore nonché contraria ai principi di buona fede e correttezza che dovrebbero caratterizzare i rapporti obbligatori in genere.

Il G.I. rilevando l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. sotto il profilo della "atipicità e residualità" nonché valutando la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora "da considerarsi in re ipsa attese le evidenti conseguenze negative sul piano commerciale e sulla possibilità di accesso al credito" concesse con decreto del 20.07.2016, emesso inaudita altera parte, con il quale ordinò "l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza".

Successivamente, con ordinanza del 04.10.2016, il G.I. nel confermare il provvedimento assunto osservò come la segnalazione in questione fosse avvenuta solo a distanza di un anno e tre mesi dalla chiusura del rapporto di conto corrente e come nel frattempo la società avesse intrattenuto rapporti con altri istituti di credito che avevano concesso affidamenti anche poco prima della segnalazione stessa.

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Anche l'aver omesso azioni di recupero dell'asserito credito fu circostanza che venne valutata come indice del fatto che la Banca non nutrisse particolari timori in ordine alla eventuale "*irrealizzabilità delle operazioni di rientro*".

Altri indici dell'illegittimità della segnalazione vennero rinvenuti nel fatto che l'asserito inadempimento riguardasse una esposizione modesta rispetto al fatturato complessivo e che non vi fossero protesti, pignoramenti o istanze di fallimento.


Sulla scorta di tali elementi e dopo aver richiamato i principi già espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 15609/2014 - in base ai quali la segnalazione a sofferenza non possa scaturire da meri ritardi nel pagamento o "dal volontario inadempimento" ma debba invece essere valutata quale "situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" e "con definitiva irrecuperabilità del credito" - ritenne che la segnalazione in questione potesse essere ritenuta "illegittima".



TRIBUNALE DI TREVISO

IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Letto il ricorso ex art.700 cpc. ante causam promosso da



nei confronti di

VENETO BANCA spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore

ha pronunciato il seguente decreto inaudita altera parte:

- -Rilevato che sulla base della prospettazione fornità dalla ricorrente, esaminata la documentazione prodotta, risulta sussistente il presupposto del fumus boni juris e del conseguente diritto della stessa ad ottenere il rimedio cautelare azionato, da ritenersi, peraltro, ammissibile anche sotto il profilo della atipicità e residualità:
- -che pare sussistere anche il periculum in mora da considerarsi in re ipsa attese le evidenti conseguenze negative sul piano commerciale e sulla possibilità di accesso al credito in conseguenza di una segnalazione errata presso la Centrale Rischi;
- -che l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, non risulta arrecare un diretto pregiudizio alla Banca convenuta;

impregiudicata ogni diversa valutazione nel contraddittorio delle parti

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica,

- operata in danno di da da da parte di Veneto Banca spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in (TV), Piazza
- 2)Fissa l'udienza dell'8.9.2016 ore 9.30, per la comparizione delle parti avanti questo Giudice, assegnando termine perentorio fino al 28.7.2016 per la notifica del ricorso e del presente decreto.



Si comunichi.


Treviso 20.7.2016

Il Tribunale in composizione monocratica Dott.ssa Daniela Ronzani









TRIBUNALE DI TREVISO

IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Letto il ricorso ex art.700 cpc. ante causam promosso da

in persona del suo legale rappresentante

in persona del suo legale rappresentante

nei confronti di

VENETO BANCA spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore

ha pronunciato la seguente ordinanza:

Data per conosciuta la richiesta cautelare dedotta dalla ricorrente, esaminate le argomentazioni difensive prospettate dalla resistente, lette le note autorizzate, osserva:

In ordine al fumus boni juris la resistente ha proceduto ad effettuare la segnalazione a sofferenza in danno di in data 15.6.2016, un anno e tre mesi dopo la costituzione in mora per il pagamento di un credito asseritamente preteso e comunque contestato, di €.14.940,95 a cui è seguita la chiusura del conto in data 26.3.2015, ciò dopo che la ricorrente aveva instaurato un procedimento di mediazione in data 16.3.2015, conclusosi negativamente "per assenza della parte invitata (cfr.doc.9 parte ricorrente)" e nonostante medio tempore la stessa avesse continuato ad intrattenere rapporti di finanziamento e di affidamento con ulteriori tre istituti di credito, come è emerso dalla visura CRIF (doc.11 parte ricorrente) ottenendo, peraltro, in data 16.5.2016 un fido in conto cerrente c/o la Banca Popolare dell'Alto Adige (cfr. doc.12).

Veneto Banca ha, altresì, omesso di attivare azioni di recupero del credito mei confronti della debitrice e dei suoi fideiussori, così non manifestando particolari timori sull'eventuale "irrealizzabilità delle operazioni di rientro", si aggiunga che dalla stessa indagine svolta, in allora, dalla convenuta era emerso che l'inadempimento aveva riguardato un solo credito di modesto importo se rapportato al fatturato complessivo; che non vi erano protesti, pignoramenti o istanze di fallimento pendenti; che la perdita di

Claumi

€.31.586,00 registrata nel 2014 era stata "compensata" con il finanziamento dei soci che avevano provveduto ad effettuare un versamento a copertura della stessa; che nel 2015 la società aveva potuto tranquillamente operare, chiudendo l'esercizio con un utile positivo superiore, anche se di poco, all'anno precedente.

Pertanto, premesso che secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità "la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (cfr. Cass. civ. 15.609/2014)?, con definitiva irrecuperabilità del credito, valutabile sulla base di ciccostanze di fatto quali: pluralità di indebitamenti, prestazioni di garanzie reali a favore di terzi o esistenza di procedure esecutive infruttuose (cfr. Cass. civ. n.23083/2013), è evidente che nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per farsi luogo alla di talchè, la stessa non può che ritenersi predetta segnalazione. illegittima, circostanza che rende ultronea qualsiasi disquisizione in ordine al periculum in mora, presupposto per il quale vale comunque quanto già espresso nel decreto emesso inaudita altera parte in data 20.7.2016 che va, guindi, in toto confermato.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica,

1) Conferma in toto il decreto emesso inaudita altera parte da quest'Ufficio in data 20.7.2016.

2)Condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nella somma di €.3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.

Si comunichi.



Treviso 4.10.2016

Il Tribunale in composizione monocratica Dott.ssa Daniela Ronzani

Depositato in cancelleria il

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Anna waria AVILA